

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1988

Vendita ai comuni di Pontecorvo ed Esperia di immobili dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, finalizzata alla costruzione di una nuova Agenzia tabacchi

ONOREVOLI SENATORI. — Il comune di Pontecorvo (Frosinone) è al centro di un comprensorio agricolo ad intensa coltivazione di tabacco. Lungo la valle del Liri si coltivano tabacchi Burley, Kentucky e Havanna per una superficie di oltre 1.000 ettari ed una produzione di 25-30.000 quintali. Inoltre Pontecorvo è a meno di 70 chilometri da Caserta che è il più importante centro agricolo di produzione di tabacco in Italia.

Per questa importante collocazione nella geografia agricola nazionale, a Pontecorvo esiste dagli inizi del secolo uno stabilimento dell'Azienda dei monopoli di Stato per la lavorazione del tabacco greggio.

Lo sviluppo urbanistico degli ultimi decenni ha inglobato lo stabilimento nel tessuto cittadino con grave danno alle condizioni igienico-

ambientali del quartiere. Le strutture murarie dello stabilimento sono, inoltre, del tutto inadatte ad ospitare impianti e tecnologie nuove, indispensabili sia per abbattere i costi di produzione, sia per introdurre una più moderna tecnica di lavorazione. Le condizioni igieniche all'interno dell'opificio risultano del tutto inadeguate per una doverosa difesa della salute dei lavoratori.

Per tali motivazioni l'Azienda dei monopoli ha deciso, nel contesto di un più ampio piano di potenziamento della lavorazione del tabacco greggio, di procedere alla costruzione di un nuovo stabilimento da realizzarsi su un'area di mq. 52.000 (foglio n. 62, mappali numeri 152-217-165-20-126-128-127) sita nella zona industriale attrezzata, definita dal piano regolatore del comune di Pontecorvo.

Questi i principali dati tecnici ricavati dal progetto del nuovo stabilimento elaborato dagli uffici tecnici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato:

superficie terreno: mq. 52.000;  
superficie coperta: mq. 19.740;  
volume fabbricati: mq. 141.493;  
potenzialità annua: q.li 30.000;  
capacità stoccaggio: q.li 15.000;  
occupazione fissa: 140 unità.

Per il parziale funzionamento dell'opera, l'Amministrazione dei monopoli di Stato si è avvalsa delle concessioni previste dal Regolamento CEE 355/77, parzialmente modificato dal Regolamento CEE 1932/84, relativo ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, che prevede la possibilità che il Fondo europeo di orientamento e di garanzia finanzia il 50 per cento del costo complessivo dell'opera.

L'iter della pratica di finanziamento del FEOGA è stata lunga e laboriosa, ma nel dicembre 1986 l'apposita Commissione ha deciso di finanziare l'opera per un importo di lire 6.494.202.000 già disponibili, che rappresentano il 47 per cento del prevedibile costo complessivo.

La stessa Amministrazione dei monopoli di Stato, avvalendosi delle possibilità previste dalla legge n. 752 dell'8 novembre 1986, ha avanzato richiesta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per un finanziamento di lire 3,4 miliardi, la cui pratica è in fase di espletamento e per la quale è prevista una conclusione positiva.

La restante quota di finanziamento, pari a lire 3,5 miliardi, è a carico del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che intende farvi fronte attraverso la vendita al comune di Pontecorvo dell'immobile sito in Via XXIV Maggio, attualmente adibito alla lavorazione del tabacco e, come detto, non più idoneo, e con la vendita al comune di Esperia di un immobile attualmente adibito a deposito, che sarebbe privo di qualsiasi utilità con la costruzione della nuova Agenzia.

Come è noto, perchè il ricavato della vendita dei due immobili possa essere iscritto nell'apposito capitolo del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato è necessario che il Parlamento approvi un apposito provvedimento legislativo in deroga alla normativa vigente della contabilità generale dello Stato in materia.

L'articolo 1 dell'allegato disegno di legge autorizza l'Amministrazione dei monopoli di Stato a procedere alla vendita, a trattativa privata, sulla base delle valutazioni dell'Ufficio tecnico erariale, ai comuni di Pontecorvo ed Esperia, degli immobili di sua proprietà siti nei due centri urbani.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono le modalità di pagamento e di passaggio degli immobili dall'Amministrazione dei monopoli di Stato ai comuni interessati.

L'articolo 4 stabilisce il capitolo di spesa nel quale deve essere iscritto il ricavato delle vendite ed il capitolo di entrata in cui deve affluire il contributo CEE.

L'articolo 5 autorizza il Ministro del tesoro ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, al prezzo che sarà stabilito dal competente Ufficio tecnico erariale, al comune di Pontecorvo il complesso immobiliare costituente l'attuale Agenzia di coltivazione, sita in via XXIV Maggio, distinto nel catasto edilizio urbano del comune di Pontecorvo con la partita catastale n. 21, particella n. 144, foglio di mappa n. 77, intestata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, confinante con le particelle numeri 145-146-123-124-80-94-97-143-169-170-378.

2. È autorizzata, altresì, la vendita al comune di Esperia, al prezzo che sarà stabilito dall'Ufficio tecnico erariale, dell'immobile sito in Via della Fontana n. 3, distinto nel catasto edilizio urbano del comune di Esperia con la partita catastale n. 808, particelle numeri 151-501, foglio di mappa n. 43, intestata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, confinante con le particelle numeri 151-559-560-476-557.

3. Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di vendita dei beni indicati nel comma 1.

## Art. 2.

1. Il prezzo della vendita dovrà essere pagato per metà al momento della sottoscrizione del contratto di vendita e per la restante metà un anno prima della data di consegna dei beni trasferiti.

2. È fatta salva la facoltà del compratore di pagare il residuo prezzo prima della scadenza del termine indicato nel comma 1.

## Art. 3.

1. Nel contratto di vendita del complesso immobiliare indicato nell'articolo 1, dovrà

stabilirsi l'obbligo del compratore di consentire al venditore di usare i beni trasferiti fino al momento del passaggio delle attività nella nuova sede da costruire in altra zona del territorio comunale.

2. L'uso dei beni da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sarà gratuito per i primi tre anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. Nel caso in cui l'uso dei beni dovesse protrarsi oltre il predetto termine, il venditore dovrà corrispondere al compratore, per il periodo di tempo eccedente i tre anni e fino alla data di effettiva consegna dei beni, una somma pari all'interesse legale, calcolato ad anno o frazione di anno sull'importo versato dal compratore stesso per l'acquisto del compendio immobiliare.

#### Art. 4.

1. Il ricavato della vendita sarà portato, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto nel capitolo di spesa n. 501 del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto di immobili ed alla costruzione di fabbricati, per essere impiegato nella costruzione della nuova Agenzia tabacchi di Pontecorvo.

2. Nel capitolo di entrata n. 508 del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato affluirà la somma di lire 6.494.202.793 erogata dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia di cui alla Decisione della Commissione CEE 87/28 del 10 dicembre 1986 ed ogni altro contributo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a tal fine elargito.

#### Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministro delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.